

#### Art. 30

Per il trasporto di cui all'art. 28, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. o soluzione fenica al 5%.

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

#### Art. 31

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

#### Art. 32

Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

#### Art. 33

Il direttore dell'istituto universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta e confezionata, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito il sindaco.

#### Art. 34

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 22, 25, 26, 27, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

## Capitolo V

### RICONTRIO DIAGNOSTICO

#### Art. 35

Fatti salvi i poteri, in materia, dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura private quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispensano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio ~~quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva e aspetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.~~

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dello istituto per il quale viene effettuato.

#### Art. 36

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radiorattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radiorattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 67, 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

#### Art. 37

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura comunicati al sindaco per eventuale rettifica, da parte dell'ufficio sanitario, nella scheda di morte contemplata all'ar

articolo 1.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'articolo 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

## Capitolo VI

### RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

#### Art. 38

La consegna alla sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art.32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n.1592, all' insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10.

Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che porti annotate le generalità.

#### Art. 39

I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità delle persone cui appartengono i cadaveri loro consegnati a norma dell'art.38, indicandone specificatamente, per ciascuno di essi lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati, a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici e nei musei anatomici debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempre che nulla osti da parte degli aventi titoli.

I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

#### Art. 40

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art.38, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al Cimitero.

#### Art.41

L'ufficiale sanitario, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne ~~disporrà a scopo didattico e di studio.~~

In nessun altro caso è permessa asportare ossa dai cimiteri.

È vietato il commercio di ossa umane.

### Capitolo VII

#### PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

#### Art.42

Il prelievo di parti di cadavere a scopo terapeutico segue le norme della legge 3 aprile 1957, n.235, e successive modificazioni.

~~L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione viene effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabiliti con apposita ordinanza del Ministero della sanità.~~

### Capitolo VIII

#### AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

#### Art.43

Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria a norma dell'art.16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, pubblicate con regio decreto 28 maggio 1931, n.602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco per la eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte contemplata all'articolo 1.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva, il medico curante deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco o all'ufficiale sanitario ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del testo unico delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n.1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente articolo 35.

Quando, nel caso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta

a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

#### Art.44

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo dell'ufficiale sanitario, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 30 è eseguito dall'ufficiale sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8, 9 e 10.

#### Art.45

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9, 69 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

### Capitolo IX

#### DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

#### Art.46

Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il comune provvede, a norma dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, con il cimitero del capoluogo costituito sul territorio del comune.

#### Art.47

Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui al l'articolo 7;

e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

#### Art.48

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al sindaco.

L'ufficiale sanitario vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### Art.49

Al cimitero ed ai servizi funebri è preposto un sovrintendente o custode, alle dipendenze del sindaco e dell'assessore incaricate di tali servizi, e dell'ufficiale sanitario.

Il sovrintendente o custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'articolo 6; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposite registre in doppie esemplare:

1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;

3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;

4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

#### Art.50

I registri, indicati nell'articolo precedente, devono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il sovrintendente o custode.

## Art. 51

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta dall'ufficiale dello stato civile a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed as sa umane contemplate nell'art. 5.

~~Per la tumulazione occorre il certificato del tecnico comunale e dell'ufficiale sanitario. Tali atti saranno ritirati dal sovrintendente e custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.~~

## Art. 52

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professata il defunto.

## Art. 53

~~E' vietato costruire intorno al cimitero nuovi edifici od ampliare quelli preesistenti entro la zona di rispetto stabilita dall'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.~~

## Art. 54

Il cimitero si compone:

- a) di fosse comuni;
- b) di tombe di famiglia;
- c) di loculi individuali;
- d) di tombe monumentali;
- e) di cappelle per confraternite;
- f) di ossario comune per resti mortali.

## Art. 55

L'ufficio di igiene comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 del cimitero esistente nel territorio del comune, con bollo e firma in originale.

Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni.

Capitolo K

INUMAZIONI

Art.56

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo ~~senza soluzione di continuità.~~

Art.57

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disagregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Art.58

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata ~~in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.~~

Art.59

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a metri due) la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di m.0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m.0,50 da ogni lato.

Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq.3,50.

I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m.0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art.60

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a metri due) una lunghezza media di m.1,50, una larghezza di m.0,50 e debbono distare di almeno m.0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq.2 per ogni inumazione.



## Art. 61

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonate, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

## Art. 62

Per le inumazioni non é consentite l'uso di casse di metallo e di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm.2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi spostati di 20 in 20 centimetri ed assicurato con buon mastice.

~~Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.~~

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

## Art. 63

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanismo sicure. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita come indicato nel precedente articolo 58.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

## Capitolo XI

## INUMAZIONI

## Art. 64

#### Art.64

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali, familiari e per associazioni, ai sensi e nei limiti dell'art.91 e seguenti del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803.

#### Art.65

~~Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.~~

Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato, scavato in roccia compatta e costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. Ogni loculo dovrà avere almeno le dimensioni di ml. 2,15 in lunghezza, ml. 0,75 in larghezza e m. 0,55 in altezza.

Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm., se realizzate in muratura, e della metà (pari a cm. 20), se trattasi di costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore ~~non inferiore a 10 cm. e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi ed a gas.~~

E' permessa la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm. 5; il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi ed ai gas. L'unione tra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da una armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a 5 cm.

Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare eventuale uscita di liquidi.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15 sempre intonacati nella parte esterna.

E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

#### Art.66

Le salme destinate alla tumulazione debbono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art.28.

E' vietato applicare alle casse metalliche valvole ed altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

## Art.67

Le disposizioni degli articoli 65 e 66 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

## Capitolo XII

## ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

## Art.68

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le esumazioni ordinarie, in campi comuni destinati alle sepolture per inumazione, si fanno quando é trascorso il decennio dal seppellimento, od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art.83 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, vengono regolate dal soprintendente o custode del cimitero, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

## Art.69

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del sindaco per trasportarle in altre sepolture.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'ufficiale sanitario e del custode o soprintendente.

## Art.70

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l'ufficiale sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

## Art.71

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depo-

sitate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'articolo 34.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

#### Art. 72

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal custode.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

#### Art. 73

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocate nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e all'ufficiale sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dallo art. 410 del codice penale.

#### Art. 74

Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora l'ufficiale sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

#### Art. 75

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'articolo 69.

## Capitolo XIII

### SEPOLTURE PRIVATE NEL CIMITERO

#### ART. 76

sono a tumulazione le sepolture in opere murarie-loculi o cripte costruite dal comune o dai concessionari di sepoltura secondo le norme di cui al successivo art. 77.

#### ART. 77

Le sepolture private consistono:

- a) nell'uso temporaneo per 50 anno, dalla data della tumulazione, di loculi predisposti dal Comune in costruzioni monolitiche all'aperto con più piani sovrapposti, costruiti in conformità a quanto dispone l'art. 65 del presente regolamento;
- b) nell'uso temporaneo per la durata di 50 anni, salvo rinnovo, di aree per la costruzione di sepolture individuali a sistema di tumulazione, cioè opera di architettura o scultura ove non è ammesso materiale meno nobile del marmo;
- c) nell'uso temporaneo per la durata di 99 anni, salvo rinnovo, di sepoltura a sistemazione di tumulazione individuale per famiglia, predisposte dal Comune, per le quali i concessionari sono impegnati alla esecuzione delle sovrastrutture;
- d) nell'uso di area per costruzione di cappelle o edicole con sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività ed aventi la durata di 99 anni, salvo rinnovo.

Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diverso tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, N. 803 e del presente regolamento.

#### ART. 78

La concessione delle sepolture di famiglia già predisposte dal Comune, la concessione di area per la costruzione di sepolture individuali, di famiglia e collettività, con sepoltura a sistema di tumulazione individuale, può farsi in qualunque tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente o comunità.

La concessione di area e sepoltura di famiglia può essere, altresì, fatta a due famiglie congiuntamente fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a questa, gli oneri di manutenzione.

La Concessione di sepoltura a sistema di tumulazione individuale e verrà fatta soltanto nel caso in cui occorrerà procedere alla tumulazione della salma.

La concessione del loculo, tuttavia, potrà essere fatta a favore del coniuge superstite, se in prossimità di quello del defunto,